

La Cassazione ha stabilito (sentenza Cass. civ., sez. III, 3 novembre 2008, n. 26421) che il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In tale ultimo caso, se il responsabile chiama in garanzia l'assicuratore, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata, la domanda proposta dall'attore non si estende automaticamente al terzo ma tale estensione deve essere espressamente richiesta.